



NewsLetter

2024

Roma, 20 novembre 2024

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 16 - 2024 del 20 novembre

Tra gli argomenti trattati:

- *Chiarimenti operativi riguardanti il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141*
- *Sdoganamento centralizzato all'importazione*
- *Informazioni Tariffarie Vincolanti*
- *Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Le sanzioni nella riforma doganale"*
- *"Il Doganalista" n°5 / 2024 è online!*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

Chiarimenti operativi riguardanti il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141.....	2
Sdoganamento centralizzato all'importazione	4
Informazioni Tariffarie Vincolanti.....	5
Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Le sanzioni nella riforma doganale"	7
"Il Doganalista" n°5 / 2024 è online!.....	8

OSSERVATORIO DOGANALE



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Chiarimenti operativi riguardanti il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141

Con la circolare n. 22/2024, l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti operativi riguardanti il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141. Tale decreto integra le disposizioni nazionali al Codice Doganale dell'Unione (DCU) e rivede le norme sulle sanzioni amministrative e penali in materia doganale e di accise. La circolare è volta a uniformare l'applicazione delle norme sul territorio nazionale e a risolvere problematiche interpretative.

1. Dichiarazioni infedeli: accertamento e sanzioni

La violazione dell'articolo 79 delle DNC si configura in caso di dichiarazione infedele, ovvero di inesattezze relative alla liquidazione dei diritti di confine, come l'applicazione errata di aliquote doganali o IVA. Gli Uffici doganali sono chiamati a calcolare i "diritti di confine dovuti" in più rispetto a quelli dichiarati, tenendo conto:

- del valore complessivo dei diritti accertati rispetto a quelli originariamente dichiarati;
- dell'applicazione di saldi positivi e negativi ai fini del rispetto del principio di proporzionalità.

Qualora i diritti accertati siano superiori a quelli dichiarati, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 96 delle DNC. La proporzionalità è un criterio centrale per evitare sanzioni sproporzionate rispetto alla reale entità delle violazioni.

2. Calcolo dei diritti di confine

Nel caso di dichiarazioni doganali che comprendono più articoli, il calcolo dei diritti di confine deve considerare le variazioni accertate per ciascun articolo, compensando eventuali differenze negative con quelle positive. Gli Uffici doganali devono verificare:

- se i diritti complessivamente dovuti superano quelli dichiarati;
- l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionali per ogni articolo coinvolto nella violazione.

Esempi riportati nella circolare illustrano situazioni in cui le variazioni accertate determinano saldi complessivamente positivi o negativi, precisando che, nei casi in cui i diritti accertati risultino inferiori a quelli dichiarati, il dichiarante ha diritto al rimborso.

3. Estinzione dei reati di contrabbando punibili con multa

L'articolo 112 delle disposizioni complementari consente l'estinzione dei reati di contrabbando punibili esclusivamente con la multa. Per accedere a questa procedura, l'autore della violazione deve:

- effettuare il pagamento dei tributi dovuti;

- versare una somma pari al 100-200% dei diritti relativi alla violazione commessa.

L'estinzione del reato è possibile anche durante procedimenti penali pendenti e non è subordinata a termini temporali stringenti. Inoltre, non impedisce l'applicazione della confisca, che resta facoltà dell'Ufficio doganale.

4. Confisca e doppio binario sanzionatorio

L'estinzione del reato non preclude l'adozione di misure amministrative accessorie, come la confisca delle merci sequestrate. Tuttavia, nei casi di definizione ex articolo 112, possono trovare applicazione le esimenti previste dall'articolo 96, comma 9, che consentono di evitare la confisca in presenza di specifici requisiti.


La circolare introduce un termine operativo per gli Uffici doganali, prevedendo che, entro 30 giorni, debbano trasmettere i verbali all'Autorità Giudiziaria se il dichiarante non ha estinto la violazione. Successivamente, resta comunque possibile accedere alle procedure di definizione agevolata.

5. Compiti delle Direzioni Territoriali

Le Direzioni Territoriali sono incaricate di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni previste dalla circolare presso gli Uffici doganali dipendenti. Eventuali problematiche applicative devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione Centrale per una risoluzione rapida.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Sdoganamento centralizzato all'importazione

Con la circolare n. 23/2024, il Dipartimento Dogane ha introdotto i primi chiarimenti operativi relativi all'attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all'importazione, prevista dall'articolo 179 del Regolamento (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione - CDU). Questa procedura, in vigore dal 1° luglio 2024, consente la gestione semplificata delle dichiarazioni doganali in uno Stato membro diverso da quello di presentazione fisica delle merci, attraverso il sistema CCI (**Centralized Clearance for Import**).

1. Ambito di applicazione dello sdoganamento centralizzato

- La procedura permette agli operatori economici autorizzati (AEOC) di presentare dichiarazioni doganali nel proprio Stato membro di stabilimento (Ufficio doganale di controllo) per merci presentate fisicamente in altri Stati membri (Ufficio doganale di presentazione).
- Nella prima fase, la semplificazione riguarda solo alcuni regimi doganali, quali importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale. Sono escluse le merci soggette ad accise, gli scambi con territori fiscali speciali e quelle

regolate dalla politica agricola comune.

2. Procedura di rilascio delle autorizzazioni

- Gli operatori devono richiedere l'autorizzazione tramite il sistema CDS (**Customs Decision System**) presso lo Stato membro di stabilimento.
- L'autorizzazione coinvolge la consultazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri interessati, che devono concordare le modalità di controllo e riscossione dei tributi.
- La mancata risposta entro i termini previsti comporta l'approvazione automatica secondo il principio del silenzio assenso.

3. Modalità di riscossione dei tributi

- I dazi doganali, quali risorse proprie dell'Unione Europea, sono riscossi dall'Ufficio di controllo, mentre l'IVA e le accise sono gestite dall'Ufficio di presentazione sulla base delle informazioni trasmesse dal sistema CCI.
- Gli operatori economici devono identificarsi ai fini IVA, tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta, e fornire una garanzia per accedere alla dilazione dei pagamenti (DPO).

4. Competenze degli Uffici doganali

- **Ufficio di controllo:** si occupa della verifica documentale e dell'analisi dei rischi, trasmettendo l'esito all'Ufficio di presentazione tramite CCI.
- **Ufficio di presentazione:** esegue controlli fisici e sulla fiscalità nazionale, comunicando i risultati all'Ufficio di controllo per autorizzare lo svincolo delle merci.

5. Misure extratributarie

- La procedura integra controlli specifici su documentazione sanitaria, fitosanitaria, certificati CITES e conformità radiometrica, conformemente alla normativa nazionale e unionale.

Il sistema di sdoganamento centralizzato sarà progressivamente esteso ad altri regimi doganali e merci, con implementazioni aggiuntive entro il 2025. Le Direzioni territoriali e gli operatori sono invitati a seguire le indicazioni fornite per garantire la corretta applicazione della procedura.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Informazioni Tariffarie Vincolanti

Con la circolare n. 24/2024 del 6 novembre 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito aggiornamenti dettagliati in merito alle **Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)**, fondamentali per garantire un'applicazione uniforme della normativa doganale a livello dell'Unione Europea (UE).

Di seguito vengono esposti i contenuti principali.

Premessa

La circolare sottolinea l'importanza della corretta classificazione delle merci per assicurare l'applicazione uniforme della normativa doganale e la fluidità degli scambi commerciali. La classificazione si basa sul Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione - CDU), con particolare riferimento alla Nomenclatura Combinata (NC) e alla tariffa integrata TARIC, che sintetizzano le misure tributarie e non tributarie applicabili nell'ambito dell'UE.

Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV), previste dal CDU, mirano a fornire agli operatori economici uno strumento per garantire il rispetto delle norme, attribuendo un codice tariffario obbligatorio per una determinata merce. Tali decisioni, emesse dalle autorità doganali degli Stati membri, sono vincolanti sia per le autorità che per i richiedenti.

Disciplina delle ITV

Le ITV possono essere richieste dagli operatori economici stabiliti nell'UE o, in alcuni casi, da operatori extra-UE che intendono svolgere operazioni doganali nel territorio unionale, previa registrazione presso l'autorità doganale competente. Le ITV:

- sono valide per tre anni dalla data di emissione, salvo modifiche normative o situazioni specifiche che ne comportino la cessazione anticipata;
- si riferiscono a una sola merce o prodotto, salvo eccezioni previste per gli assortimenti.

Ogni ITV emessa è vincolante per tutte le autorità doganali degli Stati membri e per il titolare, che è tenuto a indicare il numero identificativo dell'ITV nelle dichiarazioni doganali relative alla merce in questione.

Procedura di richiesta

Le domande di ITV devono essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico **European Binding Tariff Information (EBTI)**, accessibile attraverso il **Generic Trader Portal (GTP)**. Per accedere al portale, il richiedente deve disporre di:

- un codice EORI valido;
- credenziali di accesso ai servizi digitali sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM);
- autorizzazioni per l'accesso ai servizi UE, da ottenere tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU).

Le domande devono contenere una descrizione dettagliata della merce, comprensiva di informazioni fisiche, funzionali e tecniche, ed eventuali documenti di supporto (foto, schede tecniche, contratti). La mancata fornitura di informazioni richieste entro i termini comporta il rigetto della domanda.

Gestione e rilascio delle ITV

La gestione delle domande di ITV avviene interamente tramite il sistema elettronico. Il rilascio delle decisioni è centralizzato presso l'Ufficio Tariffa e Classificazione della Direzione Dogane. L'Ufficio centrale può richiedere supporto tecnico ai laboratori chimici di ADM o agli uffici locali per la valutazione della classificazione delle merci.

La decisione deve essere emessa entro 120 giorni dall'accettazione della domanda, salvo proroghe giustificate da indagini o necessità di consultazione con altri Stati membri o con la Commissione Europea. Eventuali campioni inviati dall'operatore saranno analizzati e, in assenza di richiesta specifica per la restituzione, smaltiti al termine del procedimento.

Validità, rinnovo e cessazione

Le ITV cessano di essere valide:

- con la scadenza del periodo di tre anni;

- in caso di modifiche normative che incidano sulla classificazione delle merci;
- a seguito di revoca per incompatibilità con nuove interpretazioni o normative;
- in caso di annullamento per errori materiali o informazioni inesatte fornite dal richiedente.

Le ITV non possono essere rinnovate automaticamente alla scadenza. È necessario presentare una nuova domanda tra i 150 e i 120 giorni precedenti la scadenza.

Uso esteso (Periodo di Grazia)

In determinati casi, come la revoca o la cessazione anticipata di un'ITV, il titolare può richiedere il cosiddetto **uso esteso**. Tale utilizzo è consentito per un periodo limitato, esclusivamente per contratti vincolanti stipulati prima della revoca o cessazione, e richiede una richiesta specifica entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

Revoca e annullamento

La revoca delle ITV può essere disposta nei seguenti casi:

- modifiche normative che rendano l'ITV incompatibile con le nuove disposizioni;
- errori materiali che non incidono sulla classificazione delle merci, con riemissione corretta della decisione;
- cessazione delle condizioni previste per l'adozione dell'ITV.

L'annullamento delle ITV avviene qualora si riscontrino che le decisioni si basano su informazioni incomplete o inesatte fornite dal richiedente. In tal caso, gli effetti sono retroattivi, con possibilità di recupero dei dazi non corrisposti.

Notifica e ricorsi

Le decisioni e tutte le comunicazioni relative alle ITV vengono notificate esclusivamente tramite il Generic Trader Portal. L'operatore può ricevere avvisi via

e-mail, ma la pubblicazione sul portale costituisce la notifica ufficiale. È ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica, da presentare alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma.

Assistenza e disposizioni finali

L'Agenzia ha attivato un servizio di helpdesk per supportare gli operatori economici e il personale ADM su aspetti tecnici e procedurali relativi alle ITV. La circolare è pubblicata sul sito ufficiale dell'Agenzia e sostituisce integralmente la precedente n. 11/D del 31 marzo 2023.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Le sanzioni nella riforma doganale"

Publicato, sulla piattaforma del Consiglio Nazionale, il 6° corso FAD dal titolo "Le sanzioni nella riforma doganale".

Questo corso illustra il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 141/2024 in ambito doganale e fiscale, evidenziando le novità che riguardano sanzioni penali e amministrative e le relative disposizioni sulla confisca.

La riforma si propone di rendere le sanzioni proporzionali, dissuasive ed efficaci, in linea con i principi europei, e introduce criteri distintivi per migliorare il controllo sui diritti di confine, eliminando l'articolo 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali e sostituendolo con un sistema basato su soglie e livelli di gravità.

Vengono descritti i principi normativi che disciplinano le sanzioni penali e amministrative. Viene spiegato come il D.Lgs. 141/2024 dia priorità alle sanzioni penali, riservandole a violazioni gravi (ad esempio, contrabbando per omessa o infedele dichiarazione), applicabili quando il valore dell'evasione supera i 10.000 euro. Gli articoli 78 e 79 disciplinano le principali fattispecie di contrabbando, introducendo pene che comprendono la reclusione e sanzioni pecuniarie pari al 100%-200% dei diritti evasi.

Per violazioni minori sotto la soglia dei 10.000 euro, la sanzione amministrativa risulta meno severa, con possibilità di riduzioni fino a un terzo e disposizioni che favoriscono la rettifica spontanea.

È prevista una procedura di rettifica spontanea, offrendo agli operatori la possibilità di correggere errori dichiarativi entro 90 giorni dallo svincolo delle merci, evitando sanzioni aggiuntive se la rettifica è tempestiva. Tuttavia, per importi superiori a 10.000 euro, anche l'autodenuncia può comportare un procedimento penale.

L'ultimo modulo esamina la confisca obbligatoria, prevista per reati penali e disciplinata dall'articolo 94. Essa permette il sequestro dei beni legati al reato e si applica anche in casi di estinzione del reato tramite oblazione, per preservare il deterrente della confisca.

La confisca amministrativa è anch'essa obbligatoria ma prevede eccezioni per errori formali non incidenti sui diritti doganali, garantendo così proporzionalità della misura. Il manuale evidenzia anche le

criticità operative della confisca durante i controlli, poiché l'assenza di un sistema equivalente potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci.

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- **Modulo 1:** "Introduzione e contesto":
La riforma introdotta dal D.Lgs. 141/2024 - Eliminazione dell'articolo 303 del TULD - Il Procuratore Europeo
- **Modulo 2** "Sanzioni penali ed amministrative":
Le sanzioni penali nel sistema doganale - Le sanzioni amministrative - L'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria - L'autodenuncia
- **Modulo 3** "La confisca":
La confisca obbligatoria - la confisca in ambito penale - La confisca in ambito amministrativo

Docent3: Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Focus Internazionale - Il corso fornisce competenze su argomenti relativi a normativa e agli adempimenti del contesto italiano ed internazionale

Corso riconosciuto - Per gli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, il superamento del corso è valido per il programma di formazione continua del CNSD e consente di acquisire 5 crediti formativi professionali

Altre iscrizioni - I Tirocinanti degli spedizionieri doganali possono richiedere l'iscrizione seguendo le [istruzioni sul sito del CNSD](#). Altri soggetti possono contattare per informazioni il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali all'indirizzo: info@cnsd.it

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



"Il Doganalista" n°5 / 2024 è online!

Si ricorda che, da quest'anno, "Il Doganalista", rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

--- Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

